



# Ministero dell'Economia e delle Finanze

## **DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE DEL PERSONALE**

### **IL CAPO DIPARTIMENTO**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001 il quale dispone che, “..... *Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito...*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l’art. 23 commi 1 e 2;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 dicembre 2010, recante il “Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’economia e delle finanze”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 gennaio 2020, che ha provveduto alla sostituzione integrale del paragrafo 4.c. del citato DM del 20 dicembre 2010 con il paragrafo “4.C La valutazione delle performance individuali del personale delle Aree”;

**VISTO** l’articolo 13 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro Aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

Area degli operatori

Area degli assistenti

Area dei funzionari

Area delle elevate professionalità;

**VISTI** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali e in particolare l'articolo 14 del CCNL 2019-2021, recante la disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree per l'attribuzione dei "differenziali stipendiali" e le relative modalità e criteri di attuazione;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (legge di bilancio 2024);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

**VISTI** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze" e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161; del 22 giugno 2022, n. 100, recanti modifiche e integrazioni al predetto decreto; del 26 luglio 2023, n. 125, che, in particolare, ha istituito il Dipartimento dell'economia;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che ha istituito il Dipartimento della giustizia tributaria;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 16 settembre 2015, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale appartenente all'area prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle strutture territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012;

**VISTO** il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 del Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, recante "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, e successive modifiche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 10 settembre 2024;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 167 del 18 luglio 2024, concernente l'individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizioni dei relativi compiti;

**VISTO** l'esito dei controlli sull'ipotesi di accordo sottoscritta in data 22 ottobre 2024, esercitati ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dai competenti Organi, con le note prot. n. 74253 del 15 novembre 2024 della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di bilancio – MEF, prot. n. 253643 del 4 dicembre 2024 della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del Lavoro Pubblico e prot. n. DFP-0085204-P del 9 dicembre 2024 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali;

**VISTO** l'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il giorno 11 dicembre 2024, con il quale, tra l'altro, sono state individuate le risorse aventi carattere di certezza e stabilità da destinare alle progressioni economiche, il numero dei passaggi di posizione economica per Area, i requisiti per la partecipazione a ciascuna procedura selettiva ed i relativi criteri selettivi;

**RITENUTO** per quanto sopra indicato di dare avvio alla procedura di progressione economica all'interno dell'Area dei Funzionari per l'attribuzione del differenziale stipendiale.

**DECRETA:**

**- Art. 1 -**

**Passaggi programmati**

1. È indetta la seguente procedura per lo sviluppo economico all'interno dell'Area dei Funzionari, finalizzata all'attribuzione del differenziale stipendiale, riguardante un contingente di personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, pari al numero dei passaggi programmati nell'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il giorno 11 dicembre 2024:

<b>AREA</b>	<b>DIFFERENZIALI ATTRIBUIBILI</b>	<b>VALORE DIFFERENZIALE STIPENDIALE</b>
FUNZIONARI	<b>1645</b>	2.250,00

2. Tale contingente è comprensivo di n. 4 differenziali stipendiali da riservare ai Funzionari che prestano servizio nell'ambito degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano.

**- Art. 2 -**

**Requisiti di ammissione**

1. La procedura di cui all'art. 1 è riservata al personale dipendente dell'Area dei Funzionari con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° gennaio 2024, anche in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o ente, con esclusione quindi dei dipendenti di altra amministrazione comandati, o in analoga posizione temporanea, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;
  - b) essere in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'Area dei Funzionari da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2023. L'esperienza professionale maturata nell'area con contratto di lavoro a tempo determinato, in continuità con l'immissione nel ruolo del Ministero, è equiparata a quella a tempo indeterminato;
  - c) non aver beneficiato, nei due anni antecedenti al 1° gennaio 2024, di alcuna progressione economica o tra le aree. Ai fini della verifica del predetto requisito, si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale, nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito

- della medesima area o area corrispondente, anche in vigore del precedente sistema di classificazione professionale, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità;
- d) non essere stati destinatari, nei due anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, superiore al rimprovero scritto;
2. Sono ammessi a partecipare alla procedura, con riserva, i dipendenti in servizio, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sottoposti a procedimento disciplinare pendente, anche se sospeso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. In questo caso, l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.
  3. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza o sopravvenienza di una causa di esclusione.

**- Art. 3 -**  
**Criteri selettivi**

1. Il riconoscimento dei differenziali stipendiali – fino a concorrenza del numero fissato all'articolo 1 del presente bando - sarà attribuito sulla base di apposite graduatorie nazionali, formulate per ciascuna Area e redatte secondo i criteri individuati dall'art. 3 dell'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il giorno 11 dicembre 2024.
2. Il punteggio massimo da attribuire è pari a **100 punti**, così ripartiti:
  - a) Massimo 40 punti per la media delle ultime tre valutazioni annuali conseguite;
  - b) Massimo 30 punti per l'esperienza professionale;
  - c) Massimo 30 punti per le capacità culturali.
3. Al personale che non abbia ottenuto progressioni economiche da più di 6 anni viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

**- Art. 4 -**  
**Valutazione professionale triennale**

1. Il punteggio massimo conseguibile per la media delle ultime tre valutazioni professionali conseguite è di **40 punti**, secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

MEDIA ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI	RANGE MEDIA VALUTAZIONE	PUNTI
	≥ 90 - 100	40,00
	≥ 80 - < 90	39,00
	≥ 70 - < 80	38,00
	≥ 60 - < 70	34,00
	≥ 50 - < 60	32,00

	≥ 40 - < 50	30,00
	≥ 30 - < 40	28,00
	< 30	00,00

2. Per la valutazione professionale triennale si tiene conto degli esiti di valutazione delle tre ultime valutazioni individuali annuali conseguite, ancorché non contigue.
3. Per il personale in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2, ma non valutato, in una o più delle annualità di riferimento, secondo il vigente sistema di valutazione delle performance individuali del personale delle Aree del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvederà a trasmettere all'Amministrazione, ente o struttura di competenza una scheda di valutazione da compilare a cura del valutatore di riferimento ai fini dell'acquisizione del relativo punteggio che sarà rapportato alla griglia di valutazione del sistema in essere presso il MEF.
4. Per il personale in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2, ma sprovvisto di tre valutazioni, alla/e annualità mancante/i viene attribuito un valore pari a zero.

**- Art. 5 -**

**Valutazione esperienza professionale**

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo dell'esperienza professionale è di **30 punti**, attribuiti secondo i seguenti criteri:
  - a) Per l'esperienza professionale maturata, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, quale dipendente con contratto di lavoro subordinato **nell'Area** dei Funzionari e nelle corrispondenti Area Terza e Area C sono assegnati: **0,16 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) per un massimo di 25 anni (**punteggio massimo 4 punti**).
  - b) Per l'esperienza professionale maturata, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, quale dipendente con contratto di lavoro subordinato **nella fascia retributiva** di appartenenza dell'ordinamento economico previgente alla data del 1° novembre 2022 e confluita nell'attuale differenziale stipendiale sono assegnati: **2,5 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) per un massimo di 8 anni (**punteggio massimo 20 punti**).
  - c) Per l'esperienza professionale complessivamente maturata quale dipendente con contratto di lavoro subordinato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 sono assegnati, con **punteggio massimo complessivo di 6 punti**:
    - 0,2 punti** per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) prestato **presso il MEF (punteggio massimo 6 punti)**;
    - 0,05 punti** per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) prestato presso le altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 (**punteggio massimo 2 punti**).
2. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento. L'esperienza professionale è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

**- Art. 6 -**

## Valutazione titoli di studio e culturali

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio e culturali è di **30 punti**.
2. I titoli di studio e culturali sono valutati come di seguito riportato, tenendo conto solo del titolo più elevato posseduto. I titoli **aggiuntivi** sono valutabili fino a un massimo di **7 punti**. In caso di laurea specialistica o magistrale indicata come titolo più elevato posseduto, la laurea breve o di primo livello di cui è naturale prosecuzione non è valorizzabile come titolo ulteriore.

<b>CAPACITA' CULTURALI</b>	<b>TITOLI DI STUDIO</b>	<b>MAX 23,00</b>	Licenza elementare	<b>4</b>
			Licenza media inferiore	<b>8</b>
			Attestato di qualifica professionale (2 o 3 anni)	<b>12</b>
			Diploma scuola secondaria di secondo grado (4 o 5 anni)	<b>17</b>
			Diploma universitario o equipollente	<b>19</b>
			Laurea triennale o di primo livello	<b>20</b>
			Laurea specialistica o vecchio ordinamento o magistrale o di secondo livello	<b>23</b>
	<b>TITOLI AGGIUNTIVI</b>	<b>MAX 7,00</b>	Ulteriore laurea triennale o di primo livello	<b>2</b>
			Ulteriore laurea specialistica o vecchio ordinamento o magistrale o di secondo livello	<b>3</b>
			Master di primo livello	<b>2</b>
			Master di secondo livello/Diploma di specializzazione	<b>3</b>
			Dottorato	<b>4</b>
			Abilitazione professionale	<b>3</b>

3. Per i seguenti titoli aggiuntivi:
  - a) Master di I livello: il punteggio (2 punti) è attribuito esclusivamente se il titolo è rilasciato da Istituzioni Universitarie, pubbliche o private, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario;
  - b) Master di II livello o Diploma di Specializzazione: il punteggio (3 punti) è attribuito esclusivamente se i titoli sono rilasciati da Istituzioni Universitarie, pubbliche o private, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario;
  - c) Abilitazione professionale: il punteggio (3 punti) è attribuito se l'abilitazione richiede il previo possesso di una laurea ed è conseguita previo superamento di un esame di Stato.
4. Non saranno presi in considerazione titoli di studio e culturali diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

5. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, il riconoscimento accademico (ex equipollenza), ovvero quel provvedimento mediante il quale le autorità accademiche competenti hanno attribuito al titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio italiano, ai sensi dell'art. 38, co. 3.2, del D. Lgs. 165/2001. Sono, altresì, valutabili i titoli di studio stranieri di coloro che, non essendo in possesso del riconoscimento accademico di cui sopra, inoltrino, prima della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, apposita richiesta di riconoscimento finalizzato dei titoli di studio stranieri posseduti (ex equivalenza) di cui all'art. 38 co. 3.1 del D. Lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189, dei titoli di studio stranieri posseduti, mediante posta elettronica certificata, indirizzata al DAG – Direzione del Personale – Ufficio VII al seguente indirizzo [dcp.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcp.dag@pec.mef.gov.it). Tale richiesta dovrà essere, necessariamente, corredata dalla documentazione così come indicata nel dettaglio sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca ai seguenti link (<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/202101/Indicazioni%20preliminari%20valore%20legale%20titolo.pdf>; <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-01/pdf%202.pdf>), al fine di consentire all'Amministrazione la trasmissione della documentazione completa al suddetto Ministero, pena il rigetto della richiesta per irricevibilità.
6. L'ammissione alla partecipazione e la valorizzazione dei titoli di studio stranieri di chi effettua, nei tempi e nei modi indicati, richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38, co. 3.1, del D. Lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189, sarà soggetta a revoca, in caso di mancato riconoscimento dei titoli stranieri medesimi, comunicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'Amministrazione.

- Art. 7 -

**Presentazione della domanda. Termini e modalità**

1. Il/la dipendente dovrà produrre apposita domanda di ammissione alla procedura esclusivamente in via telematica all'indirizzo <https://progressionieconomiche.mef.gov.it> È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) livello 2 o superiore, CIE (Carta d'identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei servizi).
2. È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione a decorrere **dalle ore 11:00 (ora italiana) del XX XX 2025**. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere perentoriamente completata **entro le ore 11:00 (ora italiana) del XX XX 2025**.
3. Qualora il/la dipendente compili più volte il format on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura in questione.
5. In fase di inoltro della domanda, viene automaticamente attribuito un numero identificativo necessario per le operazioni d'ufficio e per la propria identificazione nella graduatoria. Tale numero deve essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva.

6. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
7. Nel modulo di domanda on-line, alcuni campi risulteranno precompilati con i dati già in possesso dell'Amministrazione; in alcuni casi saranno modificabili dal dipendente, che sarà tenuto a correggerli qualora non corrispondenti con le informazioni in suo possesso. Qualora i dati non fossero modificabili sulla piattaforma, il dipendente dovrà presentare una segnalazione agli Uffici competenti. Per i campi dove non è presente alcun dato sarà cura del dipendente procedere alla relativa compilazione.
8. Le dichiarazioni rese dal/dalla dipendente nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
9. Con l'invio della domanda il/la dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
10. Il presente bando è pubblicato sul portale INTRANET e sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze (<http://www.mef.gov.it>).

**- Art. 8 -  
Commissione**

1. Con successivo provvedimento, sarà nominata la Commissione esaminatrice composta da un Dirigente generale con funzione di Presidente, da due Dirigenti di seconda fascia e da un/una dipendente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di segretario, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

**- Art. 9 -  
Graduatoria**

1. La graduatoria provvisoria sarà formulata sulla base dei criteri e dei titoli dichiarati nella domanda.
2. La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'esito delle verifiche effettuate, anche a campione, dall'Amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione.
3. A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il/la dipendente con:
  - a) maggiore esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato presso il MEF;
  - b) maggiore valore della media delle ultime tre valutazioni della performance individuale di cui all'art. 4;

- c) titolo di studio più elevato posseduto, in coerenza con l'ordinamento dei titoli di studio -ivi compresi i titoli di studio aggiuntivi- di cui all'art. 6 comma 2 del bando;
- d) maggiore esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001.
4. In caso di ulteriore parità, si applica l'art. 32 comma 4 del D.lgs. 165/2001 relativo all'esperienza di distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'art. 9 del Dpcm 30 ottobre 2014, n. 184 recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi del personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le Organizzazioni internazionali o stati esteri".
  5. In caso di ulteriore parità, si applicano i titoli previsti dall'art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.
  6. Le graduatorie, provvisoria e definitiva, distinte per ciascuna Area, saranno pubblicate sul sito istituzionale e sul portale INTRANET del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti, anche per quelli in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o ente.
  7. Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso le graduatorie stesse.
  8. Con il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva sarà assegnato il differenziale stipendiale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura, ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva nel limite del numero dei passaggi programmati indicati nel precedente articolo 1.
  9. Qualora, anche a seguito di tali controlli, fosse accertata, in qualsiasi momento, l'inidoneità a partecipare, l'Amministrazione disporrà l'esclusione del dipendente interessato dalla procedura in questione, con provvedimento motivato.

**- Art. 10 -**

**Attribuzione dei differenziali stipendiali**

1. L'attribuzione del differenziale stipendiale avverrà al termine della procedura disciplinata nel presente bando, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del CCNL 2019-2021.

**- Art. 11 -**

**Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi — Direzione del Personale — Ufficio IV — per le finalità di gestione della procedura selettiva.
2. Il dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.

3. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto di lavoro, con l'utilizzo di procedure informatizzate e strumenti cartacei, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
4. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del citato Ufficio IV della Direzione del Personale.

**- Art. 12 -**

**Accesso agli atti della procedura**

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della procedura è differito fino al termine di approvazione delle graduatorie definitive di cui all'art. 9 del presente bando.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione del Personale.

**- Art. 13 -**

**Ricorsi**

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei termini prescrizionali indicati dalla legge.

**- Art. 14 -**

**Norme di salvaguardia**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo <http://www.mef.gov.it> e sul portale INTRANET. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
3. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avvengono esclusivamente con pubblicazione sul predetto sito e sul portale INTRANET, con valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura.
4. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Fabrizio Curcio

Firmatario1



# Ministero dell'Economia e delle Finanze

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE DEL PERSONALE

### IL CAPO DIPARTIMENTO

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001 il quale dispone che, "..... *Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito...*";

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 23 commi 1 e 2;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2010, recante il "Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'economia e delle finanze";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 gennaio 2020, che ha provveduto alla sostituzione integrale del paragrafo 4.c. del citato DM del 20 dicembre 2010 con il paragrafo "4.C La valutazione delle performance individuali del personale delle Aree";

**VISTO** l'articolo 13 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro Aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

Area degli operatori

Area degli assistenti

Area dei funzionari

Area delle elevate professionalità;

**VISTI** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali e in particolare l'articolo 14 del CCNL 2019-2021, recante la disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree per l'attribuzione dei "differenziali stipendiali" e le relative modalità e criteri di attuazione;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (legge di bilancio 2024);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

**VISTI** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze" e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161; del 22 giugno 2022, n. 100, recanti modifiche e integrazioni al predetto decreto; del 26 luglio 2023, n. 125, che, in particolare, ha istituito il Dipartimento dell'economia;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che ha istituito il Dipartimento della giustizia tributaria;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 16 settembre 2015, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale appartenente all'area prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle strutture territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012;

**VISTO** il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 del Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, recante "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, e successive modifiche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 10 settembre 2024;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 167 del 18 luglio 2024, concernente l'individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizioni dei relativi compiti;

**VISTO** l'esito dei controlli sull'ipotesi di accordo sottoscritta in data 22 ottobre 2024, esercitati ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dai competenti Organi, con le note prot. n. 74253 del 15 novembre 2024 della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di bilancio – MEF, prot. n. 253643 del 4 dicembre 2024 della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del Lavoro Pubblico e prot. n. DFP-0085204-P del 9 dicembre 2024 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali;

**VISTO** l'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il giorno 11 dicembre 2024, con il quale, tra l'altro, sono state individuate le risorse aventi carattere di certezza e stabilità da destinare alle progressioni economiche, il numero dei passaggi di posizione economica per Area, i requisiti per la partecipazione a ciascuna procedura selettiva ed i relativi criteri selettivi;

**RITENUTO** per quanto sopra indicato di dare avvio alla procedura di progressione economica all'interno dell'Area degli Assistenti per l'attribuzione del differenziale stipendiale.

**DECRETA:**

**- Art. 1 -**

**Passaggi programmati**

1. È indetta la seguente procedura per lo sviluppo economico all'interno dell'Area degli Assistenti, finalizzata all'attribuzione del differenziale stipendiale, riguardante un contingente di personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, pari al numero dei passaggi programmati nell'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il giorno 11 dicembre 2024:

<b>AREA</b>	<b>DIFFERENZIALI ATTRIBUIBILI</b>	<b>VALORE DIFFERENZIALE STIPENDIALE</b>
ASSISTENTI	<b>1297</b>	1.250,00

2. Tale contingente è comprensivo di n. 5 differenziali stipendiali da riservare agli Assistenti che prestano servizio nell'ambito degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano.

**- Art. 2 -**

**Requisiti di ammissione**

1. La procedura di cui all'art. 1 è riservata al personale dipendente dell'Area degli Assistenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° gennaio 2024, anche in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o ente, con esclusione quindi dei dipendenti di altra amministrazione comandati, o in analogha posizione temporanea, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;
  - b) essere in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'Area degli Assistenti da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2023. L'esperienza professionale maturata nell'area con contratto di lavoro a tempo determinato, in continuità con l'immissione nel ruolo del Ministero, è equiparata a quella a tempo indeterminato;
  - c) non aver beneficiato, nei due anni antecedenti al 1° gennaio 2024, di alcuna progressione economica o tra le aree. Ai fini della verifica del predetto requisito, si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale, nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione professionale, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità;
  - d) non essere stati destinatari, nei due anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, superiore al rimprovero scritto;

2. Sono ammessi a partecipare alla procedura, con riserva, i dipendenti in servizio, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sottoposti a procedimento disciplinare pendente, anche se sospeso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. In questo caso, l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.
3. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza o sopravvenienza di una causa di esclusione.

**- Art. 3 -  
Criteri selettivi**

1. Il riconoscimento dei differenziali stipendiali – fino a concorrenza del numero fissato all'articolo 1 del presente bando - sarà attribuito sulla base di apposite graduatorie nazionali, formulate per ciascuna Area e redatte secondo i criteri individuati dall'art. 3 dell'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il giorno 11 dicembre 2024.
2. Il punteggio massimo da attribuire è pari a **100 punti**, così ripartiti:
  - a) Massimo 40 punti per la media delle ultime tre valutazioni annuali conseguite;
  - b) Massimo 30 punti per l'esperienza professionale;
  - c) Massimo 30 punti per le capacità culturali.
3. Al personale che non abbia ottenuto progressioni economiche da più di 6 anni viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

**- Art. 4 -  
Valutazione professionale triennale**

1. Il punteggio massimo conseguibile per la media delle ultime tre valutazioni professionali conseguite è di **40 punti**, secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

RANGE MEDIA VALUTAZIONE	PUNTI
≥ 90 - 100	40,00
≥ 80 - < 90	39,00
≥ 70 - < 80	38,00
≥ 60 - < 70	34,00
≥ 50 - < 60	32,00
≥ 40 - < 50	30,00
≥ 30 - < 40	28,00
< 30	00,00

2. Per la valutazione professionale triennale si tiene conto degli esiti di valutazione delle tre ultime valutazioni individuali annuali conseguite, ancorché non contigue.
3. Per il personale in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2, ma non valutato, in una o più delle annualità di riferimento, secondo il vigente sistema di valutazione delle performance individuali del personale delle Aree del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvederà a trasmettere all'Amministrazione, ente o struttura di competenza una scheda di valutazione da compilare a cura del valutatore di riferimento ai fini dell'acquisizione del relativo punteggio che sarà rapportato alla griglia di valutazione del sistema in essere presso il MEF.
4. Per il personale in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2, ma sprovvisto di tre valutazioni, alla/e annualità mancante/i viene attribuito un valore pari a zero.

**- Art. 5 -**

**Valutazione esperienza professionale**

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo dell'esperienza professionale è di **30 punti**, attribuiti secondo i seguenti criteri:
  - a) Per l'esperienza professionale maturata, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, quale dipendente con contratto di lavoro subordinato **nell'Area** degli Assistenti e nelle corrispondenti Area Seconda e Area B sono assegnati: **0,16 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) per un massimo di 25 anni (**punteggio massimo 4 punti**).
  - b) Per l'esperienza professionale maturata, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, quale dipendente con contratto di lavoro subordinato **nella fascia retributiva** di appartenenza dell'ordinamento economico previgente alla data del 1° novembre 2022 e confluita nell'attuale differenziale stipendiale sono assegnati: **2,5 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) per un massimo di 8 anni (**punteggio massimo 20 punti**).
  - c) Per l'esperienza professionale complessivamente maturata quale dipendente con contratto di lavoro subordinato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 sono assegnati, con **punteggio massimo complessivo di 6 punti**:  
**0,2 punti** per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) prestato **presso il MEF (punteggio massimo 6 punti)**;  
**0,05 punti** per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) prestato presso le altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 (**punteggio massimo 2 punti**).
2. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento. L'esperienza professionale è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

**- Art. 6 -**

**Valutazione titoli di studio e culturali**

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio e culturali è di **30 punti**.

2. I titoli di studio e culturali sono valutati come di seguito riportato, tenendo conto solo del titolo più elevato posseduto. I titoli **aggiuntivi** sono valutabili fino a un massimo di **4 punti**. In caso di laurea specialistica o magistrale indicata come titolo più elevato posseduto, la laurea breve o di primo livello di cui è naturale prosecuzione non è valorizzabile come titolo ulteriore.

<b>CAPACITA' CULTURALI</b>	<b>TITOLI DI STUDIO</b>	<b>MAX 26,00</b>	Licenza elementare	<b>10</b>
			Licenza media inferiore	<b>15</b>
			Attestato di qualifica professionale (2 o 3 anni)	<b>18</b>
			Diploma scuola secondaria di secondo grado (4 o 5 anni)	<b>22</b>
			Diploma universitario o equipollente	<b>23</b>
			Laurea triennale o di primo livello	<b>24</b>
			Laurea specialistica o vecchio ordinamento o magistrale o di secondo livello	<b>26</b>
	<b>TITOLI AGGIUNTIVI</b>	<b>MAX 4,00</b>	Ulteriore laurea triennale o di primo livello	<b>2</b>
			Ulteriore laurea specialistica o vecchio ordinamento o magistrale o di secondo livello	<b>3</b>
			Master di primo livello	<b>2</b>
			Master di secondo livello/Diploma di specializzazione	<b>3</b>
			Dottorato	<b>4</b>
			Abilitazione professionale	<b>3</b>

3. Per i seguenti titoli aggiuntivi:

- Master di I livello: il punteggio (2 punti) è attribuito esclusivamente se il titolo è rilasciato da Istituzioni Universitarie, pubbliche o private, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario;
  - Master di II livello o Diploma di Specializzazione: il punteggio (3 punti) è attribuito esclusivamente se i titoli sono rilasciati da Istituzioni Universitarie, pubbliche o private, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario;
  - Abilitazione professionale: il punteggio (3 punti) è attribuito se l'abilitazione è conseguita previo superamento di un esame di Stato. Sono incluse le abilitazioni che non richiedono il possesso di una laurea.
4. Non saranno presi in considerazione titoli di studio e culturali diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.
5. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, il riconoscimento accademico (ex equipollenza), ovvero quel provvedimento mediante il quale le autorità

accademiche competenti hanno attribuito al titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio italiano, ai sensi dell'art. 38, co. 3.2, del D. Lgs. 165/2001. Sono, altresì, valutabili i titoli di studio stranieri di coloro che, non essendo in possesso del riconoscimento accademico di cui sopra, inoltrino, prima della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, apposita richiesta di riconoscimento finalizzato dei titoli di studio stranieri posseduti (ex equivalenza) di cui all'art. 38 co. 3.1 del D. Lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189, dei titoli di studio stranieri posseduti, mediante posta elettronica certificata, indirizzata al DAG – Direzione del Personale – Ufficio VII al seguente indirizzo [dcp.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcp.dag@pec.mef.gov.it). Tale richiesta dovrà essere, necessariamente, corredata dalla documentazione così come indicata nel dettaglio sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca ai seguenti link (<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/202101/Indicazioni%20preliminari%20valore%20legale%20titolo.pdf>; <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-01/pdf%202.pdf>), al fine di consentire all'Amministrazione la trasmissione della documentazione completa al suddetto Ministero, pena il rigetto della richiesta per irricevibilità.

6. L'ammissione alla partecipazione e la valorizzazione dei titoli di studio stranieri di chi effettua, nei tempi e nei modi indicati, richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38, co. 3.1, del D. Lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189, sarà soggetta a revoca, in caso di mancato riconoscimento dei titoli stranieri medesimi, comunicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'Amministrazione.

#### - Art. 7 -

#### **Presentazione della domanda. Termini e modalità**

1. Il/la dipendente dovrà produrre apposita domanda di ammissione alla procedura esclusivamente in via telematica all'indirizzo <https://progressionieconomiche.mef.gov.it>. È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) livello 2 o superiore, CIE (Carta d'identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei servizi).
2. È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione a decorrere **dalle ore 11:00 (ora italiana) del XX XX 2025**. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere perentoriamente completata **entro le ore 11:00 (ora italiana) del XX 2025**.
3. Qualora il/la dipendente compili più volte il format on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura in questione.
5. In fase di inoltro della domanda, viene automaticamente attribuito un numero identificativo necessario per le operazioni d'ufficio e per la propria identificazione nella graduatoria. Tale numero deve essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva.
6. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.

7. Nel modulo di domanda on-line, alcuni campi risulteranno precompilati con i dati già in possesso dell'Amministrazione; in alcuni casi saranno modificabili dal dipendente, che sarà tenuto a correggerli qualora non corrispondenti con le informazioni in suo possesso. Qualora i dati non fossero modificabili sulla piattaforma, il dipendente dovrà presentare una segnalazione agli Uffici competenti. Per i campi dove non è presente alcun dato sarà cura del dipendente procedere alla relativa compilazione.
8. Le dichiarazioni rese dal/dalla dipendente nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
9. Con l'invio della domanda il/la dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
10. Il presente bando è pubblicato sul portale INTRANET e sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze (<http://www.mef.gov.it>).

**- Art. 8 -  
Commissione**

1. Con successivo provvedimento, sarà nominata la Commissione esaminatrice composta da un Dirigente generale con funzione di Presidente, da due Dirigenti di seconda fascia e da un/una dipendente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di segretario, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

**- Art. 9 -  
Graduatoria**

1. La graduatoria provvisoria sarà formulata sulla base dei criteri e dei titoli dichiarati nella domanda.
2. La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'esito delle verifiche effettuate, anche a campione, dall'Amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione.
3. A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il/la dipendente con:
  - a) maggiore esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato presso il MEF;
  - b) maggiore valore della media delle ultime tre valutazioni della performance individuale di cui all'art. 4;
  - c) titolo di studio più elevato posseduto, in coerenza con l'ordinamento dei titoli di studio -ivi compresi i titoli di studio aggiuntivi- di cui all'art. 6 comma 2 del bando;
  - d) maggiore esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001.

4. In caso di ulteriore parità, si applica l'art. 32 comma 4 del D.lgs. 165/2001 relativo all'esperienza di distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'art. 9 del Dpcm 30 ottobre 2014, n. 184 recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi del personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le Organizzazioni internazionali o stati esteri".
5. In caso di ulteriore parità, si applicano i titoli previsti dall'art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.
6. Le graduatorie, provvisoria e definitiva, distinte per ciascuna Area, saranno pubblicate sul sito istituzionale e sul portale INTRANET del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti, anche per quelli in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o ente.
7. Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso le graduatorie stesse.
8. Con il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva sarà assegnato il differenziale stipendiale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura, ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva nel limite del numero dei passaggi programmati indicati nel precedente articolo 1.  
Qualora, anche a seguito di tali controlli, fosse accertata, in qualsiasi momento, l'inidoneità a partecipare, l'Amministrazione disporrà l'esclusione del dipendente interessato dalla procedura in questione, con provvedimento motivato.

**- Art. 10 -**

**Attribuzione dei differenziali stipendiali**

1. L'attribuzione del differenziale stipendiale avverrà al termine della procedura disciplinata nel presente bando, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del CCNL 2019-2021.

**- Art. 11 -**

**Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi — Direzione del Personale — Ufficio IV — per le finalità di gestione della procedura selettiva.
2. Il dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
3. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto di lavoro, con l'utilizzo di procedure informatizzate e strumenti cartacei, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi

dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

4. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del citato Ufficio IV della Direzione del Personale.

**- Art. 12 -**

**Accesso agli atti della procedura**

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della procedura è differito fino al termine di approvazione delle graduatorie definitive di cui all'art. 9 del presente bando.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione del Personale.

**- Art. 13 -**

**Ricorsi**

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei termini prescrizionali indicati dalla legge.

**- Art. 14 -**

**Norme di salvaguardia**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo <http://www.mef.gov.it> e sul portale INTRANET. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
3. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avvengono esclusivamente con pubblicazione sul predetto sito e sul portale INTRANET, con valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura.
4. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Fabrizio Curcio

Firmatario1



# Ministero dell'Economia e delle Finanze

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE DEL PERSONALE

### IL CAPO DIPARTIMENTO

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001 il quale dispone che, "..... *Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito...*";

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 23 commi 1 e 2;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2010, recante il "Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'economia e delle finanze";

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 gennaio 2020, che ha provveduto alla sostituzione integrale del paragrafo 4.c. del citato DM del 20 dicembre 2010 con il paragrafo "4.C La valutazione delle performance individuali del personale delle Aree";

**VISTO** l'articolo 13 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro Aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

Area degli operatori

Area degli assistenti

Area dei funzionari

Area delle elevate professionalità;

**VISTI** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali e in particolare l'articolo 14 del CCNL 2019-2021, recante la disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree per l'attribuzione dei "differenziali stipendiali" e le relative modalità e criteri di attuazione;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (legge di bilancio 2024);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

**VISTI** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze" e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161; del 22 giugno 2022, n. 100, recanti modifiche e integrazioni al predetto decreto; del 26 luglio 2023, n. 125, che, in particolare, ha istituito il Dipartimento dell'economia;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che ha istituito il Dipartimento della giustizia tributaria;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 16 settembre 2015, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale appartenente all'area prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle strutture territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2012;

**VISTO** il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 del Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021, recante "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, e successive modifiche di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 del 10 settembre 2024;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 167 del 18 luglio 2024, concernente l'individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizioni dei relativi compiti;

**VISTO** l'esito dei controlli sull'ipotesi di accordo sottoscritta in data 22 ottobre 2024, esercitati ai sensi dell'art. 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dai competenti Organi, con le note prot. n. 74253 del 15 novembre 2024 della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di bilancio – MEF, prot. n. 253643 del 4 dicembre 2024 della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del Lavoro Pubblico e prot. n. DFP-0085204-P del 9 dicembre 2024 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali;

**VISTO** l'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il giorno 11 dicembre 2024, con il quale, tra l'altro, sono state individuate le risorse aventi carattere di certezza e stabilità da destinare alle progressioni economiche, il numero dei passaggi di posizione economica per Area, i requisiti per la partecipazione a ciascuna procedura selettiva ed i relativi criteri selettivi;

**RITENUTO** per quanto sopra indicato di dare avvio alla procedura di progressione economica all'interno dell'Area degli Operatori per l'attribuzione del differenziale stipendiale.

**DECRETA:**

**- Art. 1 -**

**Passaggi programmati**

1. È indetta la seguente procedura per lo sviluppo economico all'interno dell'Area degli Operatori, finalizzata all'attribuzione del differenziale stipendiale, riguardante un contingente di personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, pari al numero dei passaggi programmati nell'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il giorno 11 dicembre 2024:

<b>AREA</b>	<b>DIFFERENZIALI ATTRIBUIBILI</b>	<b>VALORE DIFFERENZIALE STIPENDIALE</b>
OPERATORI	<b>20</b>	800,00

2. Tale contingente è comprensivo di n. 1 differenziale stipendiale da riservare agli Operatori che prestano servizio nell'ambito degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano.

**- Art. 2 -**

**Requisiti di ammissione**

1. La procedura di cui all'art. 1 è riservata al personale dipendente dell'Area degli Operatori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° gennaio 2024, anche in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o ente, con esclusione quindi dei dipendenti di altra amministrazione comandati, o in analogha posizione temporanea, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;
  - b) essere in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'Area degli Operatori da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2023. L'esperienza professionale maturata nell'area con contratto di lavoro a tempo determinato, in continuità con l'immissione nel ruolo del Ministero, è equiparata a quella a tempo indeterminato;
  - c) non aver beneficiato, nei due anni antecedenti al 1° gennaio 2024, di alcuna progressione economica o tra le aree. Ai fini della verifica del predetto requisito, si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale, nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione professionale, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità;
  - d) non essere stati destinatari, nei due anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, superiore al rimprovero scritto;

2. Sono ammessi a partecipare alla procedura, con riserva, i dipendenti in servizio, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sottoposti a procedimento disciplinare pendente, anche se sospeso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. In questo caso, l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.
3. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza o sopravvenienza di una causa di esclusione.

**- Art. 3 -  
Criteri selettivi**

1. Il riconoscimento dei differenziali stipendiali – fino a concorrenza del numero fissato all'articolo 1 del presente bando - sarà attribuito sulla base di apposite graduatorie nazionali, formulate per ciascuna Area e redatte secondo i criteri individuati dall'art. 3 dell'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il giorno 11 dicembre 2024.
2. Il punteggio massimo da attribuire è pari a **100 punti**, così ripartiti:
  - a) Massimo 40 punti per la media delle ultime tre valutazioni annuali conseguite;
  - b) Massimo 30 punti per l'esperienza professionale;
  - c) Massimo 30 punti per le capacità culturali.
3. Al personale che non abbia ottenuto progressioni economiche da più di 6 anni viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

**- Art. 4 -  
Valutazione professionale triennale**

1. Il punteggio massimo conseguibile per la media delle ultime tre valutazioni professionali conseguite è di **40 punti**, secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

RANGE MEDIA VALUTAZIONE	PUNTI
≥ 90 - 100	40,00
≥ 80 - < 90	39,00
≥ 70 - < 80	38,00
≥ 60 - < 70	34,00
≥ 50 - < 60	32,00
≥ 40 - < 50	30,00
≥ 30 - < 40	28,00
< 30	00,00

2. Per la valutazione professionale triennale si tiene conto degli esiti di valutazione delle tre ultime valutazioni individuali annuali conseguite, ancorché non contigue.
3. Per il personale in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2, ma non valutato, in una o più delle annualità di riferimento, secondo il vigente sistema di valutazione delle performance individuali del personale delle Aree del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvederà a trasmettere all'Amministrazione, ente o struttura di competenza una scheda di valutazione da compilare a cura del valutatore di riferimento ai fini dell'acquisizione del relativo punteggio che sarà rapportato alla griglia di valutazione del sistema in essere presso il MEF.
4. Per il personale in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2, ma sprovvisto di tre valutazioni, alla/e annualità mancante/i viene attribuito un valore pari a zero.

- Art. 5 -

**Valutazione esperienza professionale**

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo dell'esperienza professionale è di **30 punti**, attribuiti secondo i seguenti criteri:
  - a) Per l'esperienza professionale maturata, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, quale dipendente con contratto di lavoro subordinato **nell'Area** degli Operatori e nelle corrispondenti Area Prima e Area A sono assegnati: **0,16 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) per un massimo di 25 anni (**punteggio massimo 4 punti**).
  - b) Per l'esperienza professionale maturata, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, quale dipendente con contratto di lavoro subordinato **nella fascia retributiva** di appartenenza dell'ordinamento economico previgente alla data del 1° novembre 2022 e confluita nell'attuale differenziale stipendiale sono assegnati: **2,5 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) per un massimo di 8 anni (**punteggio massimo 20 punti**).
  - c) Per l'esperienza professionale complessivamente maturata quale dipendente con contratto di lavoro subordinato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 sono assegnati, con **punteggio massimo complessivo di 6 punti**:  
**0,2 punti** per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) prestato **presso il MEF (punteggio massimo 6 punti)**;  
**0,05 punti** per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) prestato presso le altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 (**punteggio massimo 2 punti**).
2. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento. L'esperienza professionale è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione ovvero altro ente.

- Art. 6 -

**Valutazione titoli di studio e culturali**

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio e culturali è di **30 punti**.

2. I titoli di studio e culturali sono valutati come di seguito riportato, tenendo conto solo del titolo più elevato posseduto. I titoli **aggiuntivi** sono valutabili fino a un massimo di **4 punti**. In caso di laurea specialistica o magistrale indicata come titolo più elevato posseduto, la laurea breve o di primo livello di cui è naturale prosecuzione non è valorizzabile come titolo ulteriore.

<b>CAPACITA' CULTURALI</b>	<b>TITOLI DI STUDIO</b>	<b>MAX 26,00</b>	Licenza elementare	<b>10</b>
			Licenza media inferiore	<b>15</b>
			Attestato di qualifica professionale (2 o 3 anni)	<b>18</b>
			Diploma scuola secondaria di secondo grado (4 o 5 anni)	<b>22</b>
			Diploma universitario o equipollente	<b>23</b>
			Laurea triennale o di primo livello	<b>24</b>
			Laurea specialistica o vecchio ordinamento o magistrale o di secondo livello	<b>26</b>
	<b>TITOLI AGGIUNTIVI</b>	<b>MAX 4,00</b>	Ulteriore laurea triennale o di primo livello	<b>2</b>
			Ulteriore laurea specialistica o vecchio ordinamento o magistrale o di secondo livello	<b>3</b>
			Master di primo livello	<b>2</b>
			Master di secondo livello/Diploma di specializzazione	<b>3</b>
			Dottorato	<b>4</b>
			Abilitazione professionale	<b>3</b>

3. Per i seguenti titoli aggiuntivi:

- Master di I livello: il punteggio (2 punti) è attribuito esclusivamente se il titolo è rilasciato da Istituzioni Universitarie, pubbliche o private, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario;
- Master di II livello o Diploma di Specializzazione: il punteggio (3 punti) è attribuito esclusivamente se i titoli sono rilasciati da Istituzioni Universitarie, pubbliche o private, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario;
- Abilitazione professionale: il punteggio (3 punti) è attribuito se l'abilitazione è conseguita previo superamento di un esame di Stato. Sono incluse le abilitazioni che non richiedono il possesso di una laurea.

4. Non saranno presi in considerazione titoli di studio e culturali diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

5. Sono valutabili i titoli di studio stranieri - ossia rilasciati da enti non italiani, ma riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo - purché abbiano ottenuto, entro la data di

scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, il riconoscimento accademico (ex equipollenza), ovvero quel provvedimento mediante il quale le autorità accademiche competenti hanno attribuito al titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio italiano, ai sensi dell'art. 38, co. 3.2, del D. Lgs. 165/2001. Sono, altresì, valutabili i titoli di studio stranieri di coloro che, non essendo in possesso del riconoscimento accademico di cui sopra, inoltrino, prima della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, apposita richiesta di riconoscimento finalizzato dei titoli di studio stranieri posseduti (ex equivalenza) di cui all'art. 38 co. 3.1 del D. Lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189, dei titoli di studio stranieri posseduti, mediante posta elettronica certificata, indirizzata al DAG – Direzione del Personale – Ufficio VII al seguente indirizzo [dcp.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcp.dag@pec.mef.gov.it). Tale richiesta dovrà essere, necessariamente, corredata dalla documentazione così come indicata nel dettaglio sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca ai seguenti link (<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/202101/Indicazioni%20preliminari%20valore%20legale%20titolo.pdf>; <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-01/pdf%202.pdf>), al fine di consentire all'Amministrazione la trasmissione della documentazione completa al suddetto Ministero, pena il rigetto della richiesta per irricevibilità.

6. L'ammissione alla partecipazione e la valorizzazione dei titoli di studio stranieri di chi effettua, nei tempi e nei modi indicati, richiesta di riconoscimento di cui all'art. 38, co. 3.1, del D. Lgs. 165/2001, ai fini della progressione di carriera di cui all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189, sarà soggetta a revoca, in caso di mancato riconoscimento dei titoli stranieri medesimi, comunicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca all'Amministrazione.

#### - Art. 7 -

#### **Presentazione della domanda. Termini e modalità**

1. Il/la dipendente dovrà produrre apposita domanda di ammissione alla procedura esclusivamente in via telematica all'indirizzo <https://progressionieconomiche.mef.gov.it>. È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) livello 2 o superiore, CIE (Carta d'identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei servizi).
2. È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione a decorrere dalle **ore 11:00 (ora italiana) del XX XX 2025**. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere perentoriamente completata entro le ore **11:00 (ora italiana) del XX XX 2025**.
3. Qualora il/la dipendente compili più volte il format on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura in questione.
5. In fase di inoltro della domanda, viene automaticamente attribuito un numero identificativo necessario per le operazioni d'ufficio e per la propria identificazione in graduatoria. Tale numero deve essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva.
6. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più

l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.

7. Nel modulo di domanda on-line, alcuni campi risulteranno precompilati con i dati già in possesso dell'Amministrazione; in alcuni casi saranno modificabili dal dipendente, che sarà tenuto a correggerli qualora non corrispondenti con le informazioni in suo possesso. Qualora i dati non fossero modificabili sulla piattaforma, il dipendente dovrà presentare una segnalazione agli Uffici competenti. Per i campi dove non è presente alcun dato sarà cura del dipendente procedere alla relativa compilazione.
8. Le dichiarazioni rese dal/dalla dipendente nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
9. Con l'invio della domanda il/la dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
10. Il presente bando è pubblicato sul portale INTRANET e sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze (<http://www.mef.gov.it>).

#### **- Art. 8 - Commissione**

1. Con successivo provvedimento, sarà nominata la Commissione esaminatrice composta da un Dirigente generale con funzione di Presidente, da due Dirigenti di seconda fascia e da un/una dipendente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di segretario, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

#### **- Art. 9 - Graduatoria**

1. La graduatoria provvisoria sarà formulata sulla base dei criteri e dei titoli dichiarati nella domanda.
2. La graduatoria definitiva sarà pubblicata all'esito delle verifiche effettuate, anche a campione, dall'Amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, sul possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai dipendenti nella domanda di partecipazione.
3. A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il/la dipendente con:
  - a) maggiore esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato presso il MEF;
  - b) maggiore valore della media delle ultime tre valutazioni della performance individuale di cui all'art. 4;

c) titolo di studio più elevato posseduto, in coerenza con l'ordinamento dei titoli di studio -ivi compresi i titoli di studio aggiuntivi- di cui all'art. 6 comma 2 del bando;

d) maggiore esperienza professionale maturata con contratto di lavoro subordinato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001.

4. In caso di ulteriore parità, si applica l'art. 32 comma 4 del D.lgs. 165/2001 relativo all'esperienza di distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'art. 9 del Dpcm 30 ottobre 2014, n. 184 recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi del personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le Organizzazioni internazionali o stati esteri".
5. In caso di ulteriore parità, si applicano i criteri previsti dall'art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le graduatorie, provvisoria e definitiva, distinte per ciascuna Area, saranno pubblicate sul sito istituzionale e sul portale INTRANET del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti, anche per quelli in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o ente.
7. Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso le graduatorie stesse.
8. Con il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva sarà assegnato il differenziale stipendiale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura, ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva nel limite del numero dei passaggi programmati indicati nel precedente articolo 1.  
Qualora, anche a seguito di tali controlli, fosse accertata, in qualsiasi momento, l'inidoneità a partecipare, l'Amministrazione disporrà l'esclusione del dipendente interessato dalla procedura in questione, con provvedimento motivato.

#### **- Art. 10 -**

#### **Attribuzione dei differenziali stipendiali**

1. L'attribuzione del differenziale stipendiale avverrà al termine della procedura disciplinata nel presente bando, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del CCNL 2019-2021.

#### **- Art. 11 -**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi — Direzione del Personale — Ufficio IV — per le finalità di gestione della procedura selettiva.
2. Il dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
3. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto di lavoro, con l'utilizzo di procedure informatizzate e strumenti cartacei, nei

modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

4. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del citato Ufficio IV della Direzione del Personale.

**- Art. 12 -**

**Accesso agli atti della procedura**

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della procedura è differito fino al termine di approvazione delle graduatorie definitive di cui all'art. 9 del presente bando.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione del Personale.

**- Art. 13 -**

**Ricorsi**

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei termini prescrizionali indicati dalla legge.

**- Art. 14 -**

**Norme di salvaguardia**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo <http://www.mef.gov.it> e sul portale INTRANET. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
3. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avvengono esclusivamente con pubblicazione sul predetto sito e sul portale INTRANET, con valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura.
4. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Fabrizio Curcio

Firmatario1